



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confsal-unsal.it info@confsal-unsal.it

confsal
Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Prot. 124

Roma, 21/10/15

Al Presidente Consiglio dei Ministri

Matteo Renzi

Piazza Colonna n. 370

00100 ROMA

presidente@pec.governo.it

Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Maria Anna Madia

Corso Vittorio Emanuele II, n. 116

00186 Roma

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Presidente ARAN

Sergio Gasparrini

Via del Corso n. 476

00186 Roma

protocollo@pec.aranagenzia.it

ATTO DI DIFFIDA

La Federazione Confsal-Unsa con sede in Roma Via Napoli 51, C.F. 97007610583, in persona del Segretario Generale Massimo Battaglia nato a Terracina il 14.7.58 e res.te in Terracina via Monticchio 26, sindacato maggiormente rappresentativo del comparto Ministeri e sottoscrittore precedenti strumenti collettivi pattizi

PREMESSO CHE

- Con sentenza n.178/2015 la Corte Costituzionale ha così provveduto:
"1) dichiara l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”;

CONSIDERATO CHE

- la sentenza è stata pubblicata in data 29 luglio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale 1° Serie speciale n.30;
- dal 30 luglio 2015 la sospensione della contrattazione collettiva è quindi illegittima ed incostituzionale;
- allo stato della normativa la contrattazione collettiva è ancora bloccata e non è stata rimossa la sospensione;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- all'avvio del procedimento finalizzato al riavvio della contrattazione – con conseguente convocazione delle sigle sindacali rappresentative – sono obbligati ex lege - a vario titolo - il presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Funzione pubblica e l'ARAN; ciò è imposto dalle seguenti norme del d.lgs 165/2001:
 - ✓ Art. 47- 1-Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
 - ✓ Art. 41 - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione.
- 3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
- ✓ art. 46 1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

RITENUTO CHE

- l'istante sigla che ha da sempre sostenuto la illegittimità del blocco contrattuale è stata promotrice dei giudizi che hanno dato adito al procedimento dinanzi la Consulta ed ha partecipato al giudizio di costituzionalità definito con la sentenza n.178/2015;
- al riguardo la sentenza recita: *“17.– Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale (sentenza n. 309 del 1997, punti 2.2.2., 2.2.3. e 2.2.4. del Considerato in diritto). Nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001), nelle sue componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), e «i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie*

relative alle relazioni sindacali» (art. 40, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001)»;

- l'istante sigla è anche titolare delle prerogative di tutela collettiva dei propri iscritti - in servizio presso tutte le PPAA del Comparto Ministeri - che ormai da anni non vedono rinnovato il CCNL in ragione del blocco stipendiale e retributivo vigente dal 2010 ha interesse che, in ottemperanza a detta sentenza, si esercitino immediatamente e senza indugio i poteri delle autorità preposte finalizzate al riavvio del procedimento per il rinnovo del CCNL del comparto ministeri
- alle autorità suindicate - allo stato della normativa ed in ragione della sentenza 178 – nelle qualità e vesti suindicate ed in quanto titolari di uffici pubblici sono imposti ex lege i ricordati obblighi di esercizio dei poteri specifici relativi al procedimento di contrattazione collettiva

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

chiede ed al contempo DIFFIDA

-il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, che siede per la carica in Piazza Colonna 370, Roma, che agisce nq di comitato di settore per il rinnovo contrattuale ex lege 165/01

-il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia che siede per la carica in Corso Vittorio Emanuele 116, Roma,

-il Presidente dell' ARAN Sergio Gasparri, che riceve l'impulso ed ha rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e che siede per la carica in via del Corso 476, Roma,

per quanto di rispettiva competenza

all'esercizio dei poteri finalizzati all' avvio delle procedure per la contrattazione collettiva del comparto Ministeri nei modi imposti e previsti ex lege 165 del 2001.

Il tutto s'invoca sin d'ora da effettuarsi immediatamente in ragione del portato della sentenza n. 178 del 2015 della Corte Costituzionale.

La presente costituisce anche richiesta ex art. 328 co.2 cp – omissione di atti di ufficio - cui è assoggettato il pubblico ufficiale che entro 30gg dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Roma lì 21/10/2015